



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 16 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 13 ottobre 2025), il ricorrente riferiva di avere aderito ad una polizza emessa dall'impresa resistente contro il rischio di perdita d'impiego, a copertura di un prestito personale, e che quest'ultima aveva negato la corresponsione dell'indennizzo in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni rese per giusta causa. Rilevava che né il contratto, né l'informativa resa dal distributore in fase assuntiva, sarebbero stati chiari sulla delimitazione dell'oggetto della copertura acquistata e concludeva dunque chiedendo che *"l'assicurazione copra il massimale e le rate scritte in caso di perdita di impiego"*.

Regolarmente costituitasi, l'impresa faceva preliminarmente presente che il ricorrente aveva in essere due distinti rapporti assicurativi, attivati rispettivamente nel 2020 e nel 2024 e riconducibili alle polizze collettive facoltative n. 54** e n. 55**, stipulate da un intermediario bancario per essere offerte ai clienti a protezione dei finanziamenti dallo stesso erogati. Precisava che entrambe le polizze prevedevano la copertura *"Perdita d'impiego"* e che il ricorrente aveva aderito alla prima, abbinata al finanziamento n. ***665, in data 24 febbraio 2020 e alla seconda, abbinata al finanziamento n. ***874, in data 26 giugno 2024.



Evidenziava che, per entrambe le polizze, il ricorrente, al momento dell'adesione, aveva dichiarato di avere ricevuto, compreso e accettato la documentazione precontrattuale e contrattuale.

Riportava inoltre la segnalazione del ricorrente, datata 13 ottobre 2025, di perdita del lavoro a seguito di dimissioni, cui era seguita l'apertura di due pratiche di sinistro, una per ciascuna polizza. Precisava di avere informato il cliente dell'apertura delle pratiche, mediante due comunicazioni del 17 ottobre 2025.

L'impresa eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo.

Nel merito, rilevava come entrambe le polizze definissero l'evento "Perdita d'impiego" come *"Cessazione del rapporto di lavoro dipendente" conseguente a "Licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura)"*. Evidenziava che il "Motivo Oggettivo" era contrattualmente definito come il *"Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all'Assicurato inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro"*. Soggiungeva che l'art. 8 delle condizioni di assicurazione prevedesse, tra le cause di esclusione della copertura, le "dimissioni".

L'impresa sosteneva che il ricorrente avesse rassegnato volontariamente le dimissioni e che ricorresse pertanto la causa di esclusione prevista dall'art. 8 delle condizioni di assicurazione.

Sosteneva inoltre che la proposizione, da parte del ricorrente, di un ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. nei confronti dell'ex datore di lavoro non incidesse sulla valutazione del sinistro, evidenziando che il ricorrente avrebbe rassegnato le dimissioni e che non risulterebbe alcuna comunicazione di licenziamento.

Contestava le doglianze del ricorrente in ordine alla chiarezza delle clausole contrattuali e affermava che le relative previsioni fossero riportate in appositi box schematici e che le cause di esclusione risultano evidenziate nelle condizioni di assicurazione.

Da ultimo, rappresentava che, ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, l'indennizzo massimo ammontasse a 1.500 euro per ciascuna rata mensile del finanziamento, per un massimo di sei rate mensili per singolo sinistro con riferimento alla polizza n. 54*** e di nove rate mensili per singolo sinistro con riferimento alla polizza n. 55***, fermo il limite complessivo di 18 rate mensili per l'intera durata della copertura.

L'impresa concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente faceva presente di non avere chiesto un indennizzo parametrato all'intera durata residua dei finanziamenti, ma unicamente secondo le condizioni di polizza e, quindi, a 18 rate mensili.

Precisava, inoltre, di aver reso le dimissioni per giusta causa in conseguenza della condotta del datore di lavoro, richiamando a tal fine il contenuto del ricorso proposto innanzi al Giudice



del Lavoro e allegato al ricorso AAS. Sostiene che tale situazione debba essere assimilata al licenziamento ai fini dell'operatività della copertura assicurativa.

Nelle controrepliche, l'impresa sosteneva che il contenzioso lavoristico, avviato dal ricorrente, non incidesse sulla valutazione della copertura assicurativa oggetto della controversia.

Ribadiva che la polizza prevedesse l'operatività della garanzia in caso di perdita d'impiego conseguente a licenziamento e affermava che tale evento presupponesse una determinazione del datore di lavoro.

Evidenziava che il ricorrente avrebbe rassegnato volontariamente le dimissioni e insisteva per il rigetto della richiesta di indennizzo, richiamando le conclusioni formulate nelle controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'indennizzo a suo dire spettantegli in forza di polizza danni CPI, a copertura del rischio perdita di impiego.

Rilievo preliminare presenta, comunque, l'eccezione sollevata dalla ricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza di previo reclamo.

L'eccezione non appare meritevole di accoglimento.

Come noto, ai sensi dell'art 8, comma 1, del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di qui in avanti "Decreto"), *"La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa o all'intermediario che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate in attuazione dell'articolo 7 del codice delle assicurazioni con regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008"*. D'altra parte, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i del Decreto, il reclamo è *"una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario"*.

Ebbene, nel caso di specie il Collegio ritiene che la comunicazione del 13 ottobre 2025, allegata anche dall'impresa resistente, riveli, sin già dalla sua denominazione (*"omissis"*) una inequivocabile contestazione da parte dell'odierno ricorrente e una sua manifestazione di insoddisfazione per l'operato dell'impresa.

Volgendo al merito del ricorso, la domanda del ricorrente si appunta, come detto, sul diritto asseritamente spettantegli di ricevere il massimale e le rate scritte in caso di perdita di impiego. Il ricorrente in particolare si rifà al fatto – non contestato – della intervenuta perdita di impiego da parte sua, dovuta a dimissioni rassegnate per giusta causa, essendo tale evento (la perdita di impiego) contemplato da entrambe le polizze sottoscritte (ossia la n. ****54 e la n. ****55) quale presupposto del diritto all'indennizzo.

L'impresa, per contro, pur senza contestare l'intervenuta perdita d'impiego, eccepisce nel merito che tale evento sarebbe derivato da dimissioni volontarie del ricorrente, il che



integrerebbe causa ostativa al dispiegarsi degli effetti della copertura assicurativa a beneficio del ricorrente secondo quanto previsto dalle CGA di entrambe le polizze.

Deve in proposito rilevarsi che, a ben vedere, l'art. 8 delle CGA applicabili alla polizza n. 54*** esclude *tout court* dalla copertura il caso di perdita di impiego dovuto a dimissioni, mentre l'art. 8 delle CGA applicabili alla polizza n. 55*** esclude sì dalla copertura il caso di perdita di impiego dovuto a dimissioni, ma fa *“salvo il caso in cui si tratti di dimissioni volontarie di un Lavoratore Dipendente privato, in conseguenza del mancato pagamento di almeno 4 mensilità di stipendio oppure 3 mensilità congiuntamente alla quota di TFR o congiuntamente alla 13esima o congiuntamente alla 14esima”*.

Tanto premesso, giova rilevare come, *“qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole cd. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) “rischi inclusi”, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) “rischi esclusi”, cioè quelli estranei al contratto; c) i “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea”* (Cass. civ., sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; nonché Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251).

Ebbene, in relazione a quanto eccepito (sussistenza di “rischi non compresi”), il Collegio rileva come la stessa impresa abbia assolto all'onere probatorio su di sé incombente, vuoi attraverso la documentazione in atti (DIP e CGA di entrambe le polizze), vuoi grazie alle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente, circa le dimissioni volontarie (per giusta causa), che sarebbero all'origine della intervenuta perdita di impiego.

Ciò posto, sarebbe stato semmai onere della parte ricorrente provare i fatti in grado di confutare la sollevata eccezione di merito. In particolare, con riguardo alla polizza n. 55*** è la stessa invocata previsione contrattuale, contenente specifica causa di esclusione dalla copertura (art. 8 CGA), ad individuare talune circostanze idonee alla sua stessa disattivazione, così definendo un preciso tema di prova (contraria) evidentemente a carico del ricorrente. Valga del resto riportarsi, in proposito, al consolidato orientamento giurisprudenziale che, con specifico riguardo alle clausole di delimitazione del rischio, afferma che *“nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” precisa che, “qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole”* (ex multis Cass. civ., sez. III, ord. 23 gennaio 2018, n. 1558 e Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251; nonché conformemente da ultimo Cass. civ., sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469).



Orbene, al di là dell'insistito ma non concludente richiamo alla asserita sussistenza di una giusta causa a base delle rassegnate dimissioni, peraltro non esplicitata né illustrata nei suoi presupposti, il ricorrente non ha fornito elementi utili a comprovare che il sinistro rientrasse tra quelli coperti dalle polizze e in particolare, con esclusivo riguardo alla polizza n. 55***, il *"mancato pagamento di almeno 4 mensilità di stipendio"* o il mancato pagamento di *"3 mensilità congiuntamente alla quota di TFR o congiuntamente alla 13esima o congiuntamente alla 14esima"*, non apparendo d'altra parte sufficiente a tale ultimo scopo la produzione in atti del ricorso promosso ex art 414 cod. proc. civ., il cui contenuto rimanda piuttosto alla mancata corresponsione – da parte del datore di lavoro – di *"permessi, tredicesime, indennità ex festività, permessi retribuiti e TFR"* mentre non anche di mensilità di stipendio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA